



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

11 GIU. 2004

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta regionale n. 25-23208
in data 3 AGO, 2004 relativa all'approvazione della Variante al P.R.G.C.
vigente del Comune di Brovello Carpugnino

Elenco modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15
della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i.

1. NORMATIVA

Art. 17, p.to 5, 2° trattino

La distanza indicata nella norma di mt 3,00 è sostituita con mt 300.

Art. 18, p.to 2

Dopo le parole "delle prescrizioni" è inserita la dizione "relative a ciascuna zona".

Art. 20, Nota a piè pagina

L'intero testo riportato in nota è da intendersi stralciato.

Art. 26, p.ti 6), 7) e 8)

I p.ti 6), 7) e 8) vengono stralciati e sostituiti dal seguente: "p.to 6) E' consentita la realizzazione di piste tagliafuoco nel rispetto delle leggi vigenti."

Art. 26, p.to 9)

Il p.to 9) si intende p.to 7).

Art. 30, tipi di intervento, p.to 1)

La frase "con adeguamento delle quote di copertura)" è sostituita con la seguente dizione: "previa comprovata necessità di adeguamento delle altezze interpiano".

Scheda normativa d'area n. 2, prescrizioni specifiche

Primo trattino:

al fondo del testo viene inserita la dizione "nell'ambito del quale dovrà essere predisposto un accurato studio relativo all'inserimento paesaggistico dal quale dovrà scaturire un'adeguata progettazione del verde indirizzata alla frammentazione della percezione del nuovo intervento ed evitare l'apprezzamento dell'insediamento dalle uscite dell'autostrada; la presenza del verde dovrà essere intesa non solo come fascia lungo il perimetro del lotto, ma come articolazione di spazi di adeguata e diversificata profondità destinati alla presenza permanente di vegetazione arborea ed arbustiva in coerenza formale e vegetazionale con il qualificato contesto paesaggistico locale";

quarto trattino:

dopo le parole "dovranno essere limitati" vengono inserite le parole "a non più di due";

sesto trattino:

al fondo del testo viene inserita la dizione: "essi non potranno in alcun modo interessare le aree ricadenti all'interno delle fasce di rispetto cimiteriale e delle captazioni idriche, le quali potranno essere utilizzate esclusivamente ai fini della localizzazione delle attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi e commerciali di cui rispettivamente al 2° e 3° comma dell'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;".

Art. 31

Al fondo dell'articolo viene inserita la seguente norma:

"E - Corsi d'acqua demaniali

Tutti i corsi d'acqua demaniali, rappresentati in Elaborato 10 e nelle mappe catastali, sono assoggettati al R.D. 523/1904 ancorché non iscritti all'elenco delle acque pubbliche. La norma costituisce disciplina locale in materia, siano essi a cielo aperto o tombinati. Future varianti potranno agire sulle distanze di cui al citato R.D. secondo quanto prevede la normativa di settore e con particolare riferimento alla C.P.G.R. 14/LAP/PET/98. Le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 sono sovraordinate. Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui si cita la L 37/94 e la D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002. In generale qualunque intervento sul reticolo idrografico demaniale sarà subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente."

Art. 33.2, Classe II

Il punto 2 si intende sostituito dalle seguenti norme:

- “2 Aree caratterizzate sia da settori con acclività medio-bassa, con presenza, talvolta, di ruscellamento superficiale o scarso drenaggio, e/o possibilità di allagamento a scarsa o nulla energia, sia da versanti ad acclività medio-elevata con substrato roccioso affiorante o subaffiorante, stabile.
Aree pianeggianti o subpianeggianti, in cui è segnalata la presenza di terreni a scadenti caratteristiche geotecniche, o interessate da oscillazioni di falda sino a quote prossime al piano campagna, o soggette a possibilità di allagamento di bassa o nulla energia, per le quali, previa analisi puntuale, potranno essere adottati accorgimenti esecutivi per annullarne l'interferenza.
- 3 Sono aree caratterizzate da una stabilità generalmente buona, con pericolosità bassa o medio-bassa.
- 4 La relazione geologico-tecnica, oltre alle prescrizioni del D.M. 11/03/88, dovrà esaminare gli aspetti legati alla stabilità delle costruzioni su pendio, dei fronti di scavo ed evidenziare le eventuali soluzioni tecniche da adottarsi al fine di garantire la stabilità degli scavi e dell'insieme opera-pendio, valutando anche la circolazione idrica sotterranea. Dovrà inoltre individuare la quota dei piani residenziali e produttivi ed esaminare gli aspetti legati alla presenza d'acqua in prossimità delle fondazioni ed alla regimazione superficiale
- 5 Dovrà, altresì, essere prevista la raccolta e lo smaltimento di acque di ruscellamento superficiale, eventualmente presenti.
- 6 Sono ammessi locali tecnici interrati anche sotto le quote del piano campagna, a condizione di garantirne, se necessario, l'impermeabilizzazione e la resistenza a pressioni idrostatiche.
- 7 Nel caso tali aree dovessero essere prospicienti a corsi d'acqua, la relazione geologico-tecnica dovrà contenere la valutazione dello stato di fatto, l'individuazione di eventuali interventi atti a garantire il deflusso delle portate di massima piena, calcolate con tempi di ritorno di 200 anni e delle norme sulle fasce di rispetto previste dall'articolo 33.3

- 8 Dovrà essere comunque garantita la pulizia e la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua.
- 9 In tale classe sono ammissibili tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ossia gli interventi del tipo MO, MS, RC1, RC2, REA, REB, A, S, NC, D, D+NC, MD, RU, condizionati, però, alle norme specifiche sopraccitate."

Art.33.2, Classe IIa

Le norme in questione si intendono stralciate.

Art.33.2, Classe IIb

Le norme in questione si intendono stralciate.

Art. 33.2, Classe III

L'articolato in questione si intende sostituito dal seguente testo:

"Ai sensi della Circ. P.G.R. la classe III riguarda 'Porzioni di territorio nelle quali gli elementi di rischio, derivanti questi ultimi dalla urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente.'

1. La Circ. P.G.R. 7/LAP individua, per la classe IIIA 'Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. In questa classe si annoverano aree dissestate, in frana, aree alluvionabili da acque ad elevata energia. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77.'
2. Le aree comprese in tale classe sono:
 - alvei attivi dei corsi d'acqua;
 - aree spondali dei corsi d'acqua soggetti a dinamica idraulica di media o alta energia, o necessarie per la laminazione delle piene;
 - versanti montani caratterizzati da elevata acclività e da terreni con caratteristiche geotecniche scadenti.
3. In tale classe sono ammissibili:
 - interventi, nuove costruzioni o movimenti terra, di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili ai sensi dell'Art. 31 della L.R. 56/77 quali opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di

- pubblica utilità, derivazioni d'acqua, impianti di depurazione, elettrodotti, impianti di telecomunicazione;
- le sistemazioni idrogeologiche e di regimazione delle acque,
 - gli interventi di consolidamento dei versanti e di stabilizzazione di fenomeni di dissesto,
 - le attività estrattive, autorizzate ai sensi delle leggi di competenza,
 - le strade e le piste di servizio di attività agro-silvo-pastorali, della larghezza massima di 3 m, chiuse al traffico.
4. La relazione geologico-tecnica, oltre alle prescrizioni del D.M. 11/03/88, dovrà evidenziare la tendenza al dissesto ed individuare la tipologia di intervento compatibile, oltre ad indicare le modalità esecutive.
5. Possono essere, altresì, ammessi:
- la manutenzione e la ristrutturazione di rustici esistenti, senza che sia previsto il cambio di destinazione d'uso;
 - la recinzione di terreni senza modificare le condizioni di stabilità del versante e di deflusso delle acque superficiali.
6. L'eventuale presenza di edifici sparsi all'interno di queste aree comporterà l'applicazione delle norme di cui al p.to 6.2 'Edifici sparsi in zone potenzialmente pericolose' della Nota Tecnica Esplicativa di Dicembre 1999."

Art. 33.2, Classe IIIa

Le norme in questione si intendono stralciate.

Art. 33.2, Classe IIIb

Le norme in questione si intendono stralciate.

Art. 33.2, Classe IIIb2

Le norme in questione si intendono stralciate.

Art. 33.3, primo comma

La norma in questione è sostituita dalla seguente: "Oltre alle fasce di rispetto individuate sulla base del R.D. 523/1904 di 10 metri stabilita dall'art. 96 lettera f) quale distanza dai corsi d'acqua demaniali di fabbricati e manufatti, si applica su tutto il reticolo idrografico l'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i."

Art. 33.3, 4° comma

Il comma in questione viene stralciato.

Art. 33.3, 5° comma

Il 5° comma è rinumerato quale 4° al fondo del quale viene aggiunto: "Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs n. 152/1999 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi."

Art. 33.3, 6° comma

Il 6° comma viene rinumerato quale 5°

Art. 33.3, 6° comma aggiunto

Quale sesto comma viene inserito il seguente: "Con riferimento ai corsi d'acqua individuati demaniali (soggetti a R.D. 523/1904) nell'elaborato 10 'Carta dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica', essi sono individuati ai fini dell'applicazione dell'art. 29 comma 1 lettera a) della L.R: 56/77 per una fascia di 15 metri di profondità misurata da ambo le sponde. Il territorio all'interno di tale fasce, ove diversamente indicato, è ascritto alla classe III-A."

Art. 33.5

Il testo dell'articolo in questione viene integralmente sostituito da quello del paragrafo 8.5 della Relazione Geologica, Elaborato 1.

Art. 33.5, 2° comma

La norma viene sostituita dalla seguente: "In linea generale: a) sono consentiti solo quegli interventi che comportano il miglioramento delle condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, b) è vietata la tombinatura dei corsi d'acqua e l'edificazione al di sopra della medesima. c) non sono ammesse occlusioni, nemmeno parziali, della sezione di deflusso dei corsi d'acqua, d) deve essere sempre garantita la piena efficienza idraulica degli alvei, e) nuove opere di attraversamento dei corsi d'acqua con alveo privato sono ammesse solo se non alterano la sezione di deflusso;"

Art. 33.5, 8° comma

La norma viene sostituita dalla seguente: "Tutte le opere idrauliche, compresi gli attraversamenti, che interessano il reticolo idrografico demaniale sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente;"

2. CARTOGRAFIA

Tavola P2 scala 1:5000 - legenda

Il riferimento all'art. 34 si intende effettuato all'art. 19;

Il riferimento all'art. 35 si intende effettuato all'art. 20;

Il riferimento all'art. 36 si intende effettuato all'art. 21;

Il riferimento all'art. 37 si intende effettuato all'art. 22;

Il riferimento all'art. 38 si intende effettuato all'art. 23;

Il riferimento all'art. 39 si intende effettuato all'art. 24;

Il riferimento all'art. 40 si intende effettuato all'art. 25;

Il riferimento all'art. 45 si intende effettuato all'art. 30.

Tavola P2 scala 1:5000

La trasposizione dei contenuti della carta di sintesi si intende conformata alla tavola 9, scala 1:10.000, modificata secondo quanto più avanti specificato (vedi elab. 9, scala 1:10:000)

Tavola P3 scala 1:2000 - legenda

Il riferimento all'art. 32 si intende effettuato all'art. 17;

Il riferimento all'art. 33 si intende effettuato all'art. 18;

Il riferimento all'art. 34 si intende effettuato all'art. 19;

Il riferimento all'art. 35 si intende effettuato all'art. 20;

Il riferimento all'art. 36 si intende effettuato all'art. 21;

Il riferimento all'art. 37 si intende effettuato all'art. 22;

Il riferimento all'art. 38 si intende effettuato all'art. 23;

Il riferimento all'art. 39 si intende effettuato all'art. 24;

Il riferimento all'art. 40 si intende effettuato all'art. 25;

Il riferimento all'art. 41 si intende effettuato all'art. 26;

Il riferimento all'art. 45 si intende effettuato all'art. 30;

Elab. 4, scala 1:10.000

L'area di frana identificata con il codice "FS1", corrispondente ai crolli stabilizzati è riclassificata con il codice "FQ6".

Elab. 9, scala 1:10.000

L'area classificata "IIIB2" vicino a Graglia Piana, esposta alla frana di colamento, è riclassificata nella classe "IIIA" e inedificabile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i.; i due dissesti "piccola frana o gruppo di frane non classificate" e "caduta massi localizzata" sono riclassificate in classe "IIIA" e inedificabili ai sensi dell'art. 13 della L.R. 56/77 e s.m.i.; l'area della deformazione gravitativa profonda di Scincina, classificata in classe I e le aree di classe II vengono riclassificate in aree di classe III.

Le piccole aree di classe II intercluse nelle più vaste aree di classe III-A, sono uniformate alla classe III-A.

L'area classificata II-B vicino al toponimo "min. abbandonata" in sponda sinistra Torrente Coloria è uniformata alla classe III-A.

Ad est dell'abitato di Brovello e dell'autostrada viene classificata "Uno" un'area della scarpata acclive della forra dell'Erno. È necessario ridurre l'area come indicato in Figura 1 e riclassificarla come classe II.

In sponda sinistra del torrente Erno a monte della località San Pietro le aree in fregio al corso d'acqua classificate Due sono riclassificate alla classe III-A.

Tutte le aree classificate sulla tavola P2, scala 1:5000, quali aree boscate ex art. 30 L.R. 56/77 e s.m.i., sono da intendersi riclassificate alla classe IIIA.

Carta di sintesi su base cartografica catastale in scala 1:5.000 - Elab. 10

L'elaborato n° 10 adottato con le presenti controdeduzioni e titolato "Carta dei corsi d'acqua", viene rititolato come Elab. n° 10-bis.

3. ELABORATI

Elaborato 1, paragrafo 8.3 (pag. 38)

Il paragrafo di cui trattasi si intende sostituito dal seguente: "Oltre alle fasce di rispetto individuate sulla base del R.D. 523/1904, di cui si cita per la sua ricaduta in termini urbanistici la fascia di 10 metri stabilita dall'art. 96 lettera f) quale distanza dai corsi d'acqua demaniali di fabbricati e manufatti, si applica su tutto il reticolo idrografico l'art. 29 della L.R. 56/77 e s.m.i., tenuto conto della sua vocazione ambientale e di tutela della pubblica sicurezza."

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Margherita BIANCO

Il Responsabile del Settore
Urbanistico Territoriale - Provincia di Verbania
arch. Pietro GAMALERO



Figura 1: Il poligono retinato in grigio individua la sola area non di classe Tre-A ammessa ad est dell'autostrada nel tratto compreso tra i corsi d'acqua Erno a Nord e Colorio A sud. L'area è normata dalla classe Due. Carta tecnica regionale non in scala

